N° 304
DEP. -4 FEB 2010
CRON. 1218
REP. 477

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

3^ SEZIONE CIVILE

Nella seguente composizione monocratica:

dott. ssa Mariagrazia Balletti Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

-4 FEB 2010
ovvio alle parti

Nella causa iscritta all'intestato n. 10176/06 di RG ;

promossa con atto di citazione notificato il 20.12.2006

da Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e per il Ministero delle Infrastrutture, in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati organicamente e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge nei suoi Uffici in Venezia, Piazza San Marco 63 , attori

CONTRO

PAGNAN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Pagnan con sede legale in Padova, rappresentato e difeso dagli avv. I. e C. Cacciavillani del foro di Venezia con domicilio eletto presso il loro studio in Stra Piazza Marconi n. 48 giusta procura a margine della comparsa di costituzione - convenuta

-4 FEB 2010
Avviso alle parti

CON L'INTERVENTO DI

EDISON S.P.A. in persona del procuratore speciale avv. Biandrino con sede in Milano Foro Buonaparte n. 31 rappresentato e difeso dagli avv. V. Mariconda e F. Maggiolo con domicilio eletto in Venezia – Mestre via Corso del Popolo n. 70

causa avente ad oggetto: risarcimento danni ambientali;

ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, precisate davanti al GI all'udienza del 9.10.2009:

per l'attore: Voglia codesto 111.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare, nei confronti della PAGNAN S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, la sussistenza delle condizioni

previste dagli artt. 2051 c.c., art. 17 d.lgs. n. 22/1997, art. 18 legge n. 349/86 a risarcire il danno all'ambiente derivato alle risorse ambientali (acqua di falda, acque superficiali lagunari e sedimenti dei canali industriali) dalla diffusione incontrollata degli inquinanti contenuti nei terreni di loro proprietà resa possibile, agevolata o, comunque, favorita dalla mancata adozione di adeguate misure di messa in sicurezza previste dall'art. 17 del D. Leg.vo 22/97, dall'art. 2 del DM 471/99 o, in ogni caso, suggerite dalle regole di prudenza, perizia e diligenza e dalle regole dell'arte.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e rimborso delle spese prenotate a debito.

Per la convenuta Pagnan : in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 e.e. della responsabilità extracontrattuale invocata da parte attrice nei confronti della convenuta per presunto danno ambientale da questa cagionato; accertare e dichiarare nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c.; accertare e dichiarare che l'obbligazione derivante dal danno ambientale del quale parte attrice chiede il risarcimento all'odierna convenuta si è estinta a seguito della transazione intervenuta tra Montedison s.p.a. (ora Edison Spa) e lo Stato Italiano; nel merito rigettare la domanda attorca in quanto infondata in fatto e in diritto; con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese di lite , come generale norma

per la terza chiamata Edison s.p.a. Voglia il giudice adito cosi giudicare: in via principale, per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare inammissibile la chiamata in causa della Edison o, in subordine, dichiarare inammissibile la domanda formulata nei confronti della Edison per carenza di legittimazione ad agire o, in ulteriore subordine, per carenza di interesse ad agire; sempre in via principale: dichiarare inammissibile qualsiasi domanda di risarcimento del danno ambientale proposta nei confronti della Edison, per intervenuta transazione; in via subordinata accertare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti della Edison in relazione ai fatti di cui è causa o, in subordine, rigettare in quanto infondate le domande avversarie, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 20.12.2006 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture rilevava che – la Pagnan s.p.a. è titolare di un'area ubicata nella zona industriale di Venezia – Porto Marghera – che l'area è compresa nell'ambito del sito la cui bonifica è stata ritenuta di interesse nazionale (artt. 17 e 18 DLvo 22/97, art. 1 L. 426/98 , DM 471/99, DM Ambiente 23.2.2000) – che con decreto Presidente del consiglio dei Ministri del 12.2.1999 veniva approvato un accordo di programma per la chimica di Porto Marghera al fine di risanare e tutelare l'ambiente attraverso azioni di disinquinamento , bonifica e/o messa in sicurezza dei siti collocati nell'area – che la realizzazione delle opere di messa in sicurezza da parte del soggetto obbligato o degli interventi pubblici, non esclude la responsabilità del custode della cosa inquinata che abbia omesso di intervenire tempestivamente per impedire che l'inquinamento si diffondesse – che il Ministero dell'Ambiente e il magistrato della Acque di Venezia hanno determinato dei criteri generali per la determinazione del danno ambientale rivendicato dal Ministero , che l'inquinamento dei sito di proprietà della Pagnan s.p.a. ha comportato un pregiudizio alla qualità dell'acqua della falda sottostante, dell'acqua lagunare in collegamento con la stessa e dei sedimenti dei canali industriali alla stessa prospicienti , cui si riferiscono gli interventi di messa in sicurezza.

Le Amministrazioni chiedevano quindi che il Tribunale accerti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2051 c.c. art. 18 L. 349/86 e 58 Dlvo 152/99, in forza dei quali la convenuta è tenuta a risarcire ogni ulteriore profilo di danno all'ambiente cagionato dalla contaminazione dell'area di sua proprietà.

Si costituiva la Pagnan S.p.a. chiamando in causa la Edison s.p.a. (ex Montedison), rilevando di essere stata proprietaria di un'area sita nel Comune di Venezia, località Malcontenta acquistata in parte nel 1977 e in parte nel 1963 (da società riconducibili alla attuale Edison) e di averla poi venduta alla Si.Lo. Pagnan nel 2005. Durante il periodo in cui ha avuto la proprietà dell'area l'ha utilizzata per svolgere attività di movimentazione e lavorazione di cereali, semi e sfarinati , senza contribuire con la propria attività all'inquinamento dell'area.

Sulla domanda attorea rilevava che è intervenuta la prescrizione quinquennale, dal momento che l'accordo del 1998 e il DM del 2000 riservavano al Ministero la facoltà di agire in giudizio anche nei confronti del custode ex art. 2051 c.c., senza che tuttavia l'azione venisse in concreto esercitata. Rilevava poi che la richiesta risarcitoria si fonda su titoli diversi e incompatibili tra loro, l'art. 18 L. 349/86 e l'art. 2051 c.c.; per quanto riguarda l'art. 18 L. 349/86 rilevava di non poter essere ritenuto responsabile in quanto soggetto diverso da quello inquinante (ora Edison) e in relazione al quale l'atto di citazione non contiene l'allegazione degli elementi costitutivi, mentre il riferimento all'art. 17 Dlvo 22/97, le cui prescrizioni integrerebbero la violazione ex art. 18 L. 349/86, presuppone che il proprietario dell'aera fosse a conoscenza delle caratteristiche di grave inquinamento del sito.

Per quanto riguarda la violazione dell'art. 2051 c.c. rilevava che la norma non può essere applicata nel caso di specie ed in particolare in materia di danno ambientale, in quanto materia già disciplinata, in termini di specialità , dall'art. 18 L. 349/86.

L'art. 2051 c.c. prevede poi un'ipotesi di responsabilità oggettiva e come tale di stretta interpretazione: in particolare deve essere dimostrato che il danno fosse stato cagionato dalla cosa in custodia e nel caso di specie il convenuto aveva la disponibilità del terreno ma non aveva conoscenza né disponibilità delle sostanze inquinanti occultate nello stesso. Rilevava infine che la legislazione comunitaria si è orientata secondo il principio "chi inquina paga" con la conseguenza di escludere da responsabilità il proprietario incolpevole del sito inquinato. Del resto, vi è stata una transazione tra il Ministero e la Montedison (ora Edison), in relazione ai danni cagionati nella zona, compresa l'area della convenuta con la conseguenza che le questioni economiche relative al Petrolchimico di Marghera sono già stata definite. Chiedeva quindi in via preliminare l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione, la dichiarazione che l'obbligazione è estinta per intervenuta transazione tra lo Stato e Montedison, nel merito il rigetto della domanda.

Si costituiva la Edison rilevando l'inammissibilità della chiamata in causa, in quanto la convenuta ha formulato una domanda nuova rispetto a quella di accertamento formulata dagli attori, con la conseguenza che la Pagnan , ai sensi dell'art. 106 c.p.c., ha chiesto un accertamento nei confronti della Edison fondato su una "causa petendi" diversa rispetto a quella che era oggetto del giudizio, mentre nel caso in esame una chiamata in garanzia appare inconcepibile, in assenza di una domanda di condanna da parte degli attori.

La richiesta degli attori infatti si fonda sulla responsabilità per la diffusione dell'inquinamento dai terreni, mentre la Pagnan investe la Edison per la determinazione del responsabile dell'inquinamento dell'area. Eccepiva poi la carenza di legittimazione attiva della Pagnan non essendo titolare di un diritto di tutela ambientale cui è preposto lo Stato, unico legittimato ad agire per la tutela del bene e far valere un danno ambientale.

Eccepiva la carenza di legittimazione passiva della Edison in quanto i Ministeri hanno richiesto un accertamento di responsabilità per la diffusione dell'inquinamento dei terreni della Pagnan e per la mancanza delle misure di sicurezza idonee ad evitare il danno ambientale, oneri che ricadono sul proprietario – custode. Chiedeva poi che venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, essendo prescritto il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito . Rilevava infine che vi è stata una transazione tra lo Stato e la Montedison e che non viene dimostrato né allegato l'entità del danno dovuto alla diffusione dell'inquinamento dai terreni della Pagnan. Chiedeva quindi il rigetto della domanda.

In udienza venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed in seguito le parti, concordemente chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni . Il GI concedeva i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

La Pagnan sull'errata applicazione dell'art. 106 c.p.c. rilevava che la causa è comune alla Edison in quanto si deve accertare la responsabilità per danno ambientale che è da attribuire esclusivamente all'attività inquinante della Montedison; sulla carenza di legittimazione passiva della Edison rilevava che secondo l'ordinamento giuridico e il principio ispiratore chi inquina paga l'onere di bonifica e messa in sicurezza spetta al soggetto inquinante e non al proprietario incolpevole. Contestava infine l'avvenuta diffusione del danno ambientale con contaminazione delle falde e della laguna.

L'Avvocatura evidenziava che appare dimostrato da sopralluoghi e relazioni che vi è stata contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e che il fenomeno di inquinamento del terreno e della falda è ancora in corso. Contestava l'avvenuta prescrizione del diritto dal momento che il danno è permanente e cessa solo quando la società pone in essere condotte che facciano cessare il fenomeno di inquinamento. Rilevava che la Pagnan è proprietaria consapevole da molti anni di un terreno inquinato e quindi responsabile del danno ambientale causato dal suo terreno dovuto all'inquinamento della falda sottostante il terreno stesso, dove è stato rinvenuto Arsenico e Ferro. In ordine alla transazione con Montedison rilevava che la società Pagnan è citata per una posizione giuridica e per un tipo di conseguenza dannosa diversa da quella risarcita dalla Edison e che il contratto è stato stipulato tra Stato e Edison cui la Pagnan non ha partecipato.

La giurisprudenza della Suprema Corte con la sentenza a sezioni Unite n. 4472 del 2009 ha evidenziato che : "È vero che il terzo comma del citato art. 14 (oggi sostituito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art.192, comma3) prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, con il conseguente suo obbligo di provvedere allo smaltimento ed al ripristino, solo in quanto la violazione sia imputabile anche a quei soggetti a titolo di dolo o colpa. Ma, per un verso, le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento va inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi".

Elementi acquisiti nel corso del giudizio e non contestati dalle parti sono i seguenti: la Pagnan è stata titolare per molti anni di un'area acquistata da società riconducibili alla ex Montedison, la quale ha raggiunto un accordo transattivo con lo Stato per aver inquinato le aree con i rifiuti pericolosi derivanti dalla produzione industriale di sostanze chimiche.

Nell'art. 1 dell'accordo transattivo della Montedison s.p.a. si legge . " A tacitazione della pretesa risarcitoria del danno ambientale ai sensi dell'art. 18 L. 349/86 ... Montedison s.p.a. ... assume irrevocabilmente, incondizionatamente ed irrepetibilmente nei confronti dello Stato l'obbligo di mettere a disposizione i fondi necessari per la realizzazione degli interventi di cui al successivo art. 2 per la messa in sicurezza ed il risanamento ambientale dei canali lagunari e delle aree circostanti lo stabilimento del Petrolchimico di Porto Marghera, interventi che sono stati riservati alla competenza dello Stato dal punto 3.1a) dell'Accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera approvato con DPCM del 22.2.1999 e successive integrazioni".

La richiesta di accertamento della responsabilità del proprietario di una delle parti di area inquinata, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (e art. 17 Dlvo 22/07, abrogato dall'art. 264 TU 152/06, applicato ratione tempore e art. 18 L. 349/86, abrogato dall'art.318 TU 152/06 e sostituito dall'art. 311 stesso TU) si fonda sulla circostanza che lo stesso non sarebbe intervenuto tempestivamente nella bonifica e/o messa in sicurezza del terreno di sua proprietà, consentendo nel corso degli anni che le sostanze tossiche si propagassero e si riversassero nelle falde acquifere e in laguna. La previsione dell'art. 2051 c.c., inusuale per le ipotesi di danno ambientale (anche per la sua completa tipizzazione) ma non del tutto esclusa, come evidenzia la giurisprudenza più recente, pone il danneggiato in una condizione di estremo favore, in quanto lo esonera dall'onere della prova della colpa del danneggiante, prevedendo una sostanziale responsabilità oggettiva a carico del medesimo.

A fronte di tale condizione di favore, tuttavia, viene richiesta una rigorosa dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità ed in particolare della condotta positiva o omissiva concretamente tenuta dal danneggiante (e nel caso di omissione, la esatta indicazione della condotta cui era giuridicamente tenuto), del nesso causale tra la condotta e l'evento, nonché del danno, qualificato nella sua entità, determinato con la condotta e nei limiti in cui sia ad essa attribuibile. La situazione appare ancora più delicata nel caso in esame dove il soggetto "inquinante" si è espressamente assunto la responsabilità civile del danno ambientale causato con la propria attività industriale, raggiungendo poi un accordo in termini economici.

Il danno, che deve essere quindi dimostrato, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario del terreno acquirente dal soggetto inquinante, deve essere ulteriore e diverso rispetto a quello già considerato nella transazione.

Tali elementi non possono desumersi aprioristicamente dalla sussistenza del diritto di proprietà per un lungo periodo di tempo in capo alla Pagnan e dalla riscontrata presenza di sostanze inquinanti nelle falde acquifere e in laguna, peraltro dimostrata con atti di parte e con il riferimento ad uno studio del prof. Rinaldo poi non prodotto, essendo necessaria oltre ad una completa allegazione, la formulazione di specifiche richieste istruttorie mirate a dimostrare le circostanze allegate e costitutive della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., il cui onere della prova compete a parte attorea.

La domanda deve pertanto essere respinta.

Tenuto conto della complessa posizione delle parti , che non appare ancora compiutamente definita e dell'evoluzione della giurisprudenza in materia , le spese vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Sent. 304/2010

Il Tribunale di Venezia nella sopra intestata composizione monocratica, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda degli attori
- Spese legali compensate

Sentenza esecutiva *ex lege*.

Venezia 12.1.2010

IL GIUDICE

Dott ssa Mariagrazia Balletti

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO

- 4 FEB. 2010

IL CANCELLIERE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

USO APPELLO

Venezia, 22 MAR. 2010

IL CANCELLIERE B3

Dott. Francesco Cassano